

ALLEGATO "A" AL REP. N. 24193/6435

STATUTO

SINERGAS IMPIANTI S.r.l.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SINERGAS IMPIANTI SRL".

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede in Mirandola (MO).
2. Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, filiali, recapiti, agenzie, rappresentanze, uffici di vendita, stabilimenti, depositi, dipendenze e unità locali di ogni genere, comunque senza rappresentanza.
3. Compete alla decisione dell'Assemblea trasferire la sede sociale, istituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto sociale la gestione diretta od indiretta di attività industriali, e di servizio nei settori dell'energia, compreso energia elettrica, dell'ambiente, della gestione di impianti tecnologici, dei servizi di pubblica utilità, della sicurezza nell'uso del gas, della sicurezza domestica.
2. In particolare la società, anche facendo ricorso a diversi rami e/o divisioni, si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) Servizi di assistenza e verifica degli impianti gas e degli altri impianti tecnici civili;
 - b) Costruzione, trasformazione, gestione tecnica e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, impianti termo-idraulici e tecnologici in genere e degli altri impianti tecnici al servizio di proprietà di Amministrazioni Comunali, di Enti Pubblici o privati, e comunque di soggetti terzi;
 - c) Servizi di promozione e di intermediazione commerciale di beni e/o servizi aventi attinenza con l'oggetto sociale;
 - d) Ricerca applicata e sperimentazione in campo energetico;
 - e) Consulenza tecnica ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati, in materia di conservazione dell'energia, uso del gas naturale, salvaguardia dell'ambiente, gestione di servizi energetici, idrici e ambientali;
 - f) Formazione e aggiornamento professionale in relazione ai settori dell'energia e dell'ambiente;
 - g) Promozione, controllo e certificazione della qualità dei servizi energetici e della manutenzione;
 - h) Servizi di supporto alla gestione informatizzata del territorio e delle reti tecnologiche;
 - i) Produzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, inclusa la costruzione, trasformazione, gestione tecnica e manutenzione degli impianti stessi e dei loro ausiliari;
 - j) Ogni altra attività inerente la gestione dei servizi energetici, del

territorio e dell'ambiente, e comunque avente attinenza con l'oggetto sociale;

k) La compravendita di immobili di ogni tipo, nonchè la costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di fabbricati e di qualsiasi tipo di costruzione edilizia e l'esercizio dell'attività edilizia in genere.

3. La società potrà:

a) Compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che dall'Organo sociale competente siano ritenute necessarie ed utili o comunque connesse al conseguimento dell'oggetto sociale;

b) Assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie di qualunque entità in altre società, imprese, consorzi od associazioni aventi scopo analogo, affine o complementare;

c) Prestare garanzie, avalli, fidejussioni anche a favore di terzi, convenire mutui, fidi, aperture di conti correnti con istituti di credito, ricevere conferimenti, purchè strumentali all'oggetto sociale.

4. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;

- lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza e consulenza che la Legge inderogabilmente riserva ai soggetti esercenti Professioni Tutelate;

- lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività riservate a soggetti abilitati all'esercizio di attività finanziarie e/o bancarie;

- l'attività di intermediazione riservata ed esclusiva.

5. Nello svolgimento della propria o delle proprie imprese od unità operative la società potrà utilizzare diverse insegne commerciali.

6. La società potrà inoltre assumere in locazione, affitto e/o leasing immobili, mobili, macchine ed aziende in genere da terzi, come potrà, locare e/o affittare singoli beni di proprietà, nonchè sublocare e/o subaffittare singoli beni condotti in locazione finanziaria o leasing dalla società.

7. La società può operare sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - Durata

1. La società ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI

Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il Capitale sociale è di € 2.400.000 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

2. L'assemblea dei soci in sede di decisione di aumento del capitale sociale può derogare al disposto dell'art. 2464 c. 3 C.C. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore.

5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale.

7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi.

Art. 6 - Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi ai sensi dell'art. 2483 C.C. con decisione dell'Assemblea adottata con le maggioranze previste dal successivo art. 16.

Art. 7 - Quote di partecipazione

1. Ogni quota dà diritto al voto nei limiti di cui al presente statuto.

2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto od in parte la propria quota di partecipazione, dovrà darne notizia agli altri soci tramite l'Organo Amministrativo, specificando prezzo e modalità di pagamento.

3. Questi, ricevuta l'offerta, la parteciperà entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione a tutti i soci all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese a mezzo di lettera raccomandata.

4. I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, pena la decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, mediante

lettera raccomandata diretta all'Organo Amministrativo, che si farà parte diligente per la partecipazione agli interessati e così per l'eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato la prelazione, in ragione delle quote possedute o altrimenti, se di comune accordo tra gli stessi.

5. Nel caso in cui il diritto di prelazione non venisse esercitato, la cessione potrà avvenire solamente nei confronti di soggetti che abbiano ottenuto il gradimento dei soci costituenti la maggioranza del restante capitale sociale non oggetto di trasferimento.

6. Tale gradimento dovrà essere richiesto dall'Organo Amministrativo, che si farà parte diligente per il tempestivo invio di apposita comunicazione ai soci.

7. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere comunicato in forma scritta all'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla data di detta comunicazione. La mancata risposta entro tale termine dovrà essere considerata come espressione di gradimento.

8. Nel caso di mancato gradimento competerà all'Organo Amministrativo individuare, nei successivi sessanta giorni, un acquirente sostitutivo disposto a rilevare le quote a condizioni analoghe o comunque non svantaggiose.

9. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'offerente potrà cedere liberamente la propria quota nei successivi trenta giorni senza dover procedere alla ripetizione dell'offerta.

10. Per trasferimento della quota si intende ogni atto traslativo anche della sola nuda proprietà o di altro diritto reale, compresa la donazione.

11. Le quote non potranno essere costituite in pegno né in garanzia senza il preventivo consenso, immotivato ed insindacabile, espresso con delibera dell'Assemblea della società.

12. La clausola di prelazione e gradimento di cui ai precedenti comma non si applica nel caso in cui la Parte offerente intenda cedere le proprie quote a società direttamente o indirettamente controllate o collegate a Sinergas Impianti Srl o in favore delle società controllanti Sinergas Impianti Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 1° comma, n.1 C.C.

Art. 8 - Recesso

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o per parte delle sue partecipazioni, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 2473 C.C. e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 9 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo

del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dei membri dell'Organo Amministrativo e di controllo;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e/o statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e) il compimento di qualsivoglia atto di trasferimento avente ad oggetto l'azienda e/o rami di azienda;
- f) l'assunzione dell'impegno della società oltre l'importo di € 500.000,00 nei confronti di enti pubblici e di privati relativamente ad offerte da proporre per la partecipazione a gare, licitazioni private, contratti di concessione, contratti di compravendita ed appalti aventi per oggetto la somministrazione di beni e servizi comunque posti in commercio dalla società stessa;
- g) l'acquisto, la cessione, la sottoscrizione di partecipazioni in altre società o enti;
- h) l'acquisto, la cessione o la permuta di beni immobili;
- i) l'assunzione di mutui o l'acquisizione di finanziamenti dell'importo superiore ad € 500.000 (cinquecentomila);
- j) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 11 - Intervento in assemblea e rappresentanza

1. Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultano tali dal Registro delle Imprese.

2. Il socio moroso non in regola con i versamenti non può partecipare alle decisioni dei soci

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, al revisore e ai dipendenti della Società, nè a società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 12 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13 - Assemblea

1. Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

3. In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di

Controllo, se nominato, o anche da un socio.

4. L'assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo anche su proposta di un solo consigliere, mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità dato avviso all'Organo Amministrativo e di Controllo o al Revisore, se nominati.

5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'Organo Amministrativo e di Controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se i membri dell'Organo Amministrativo e di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.14 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea stessa.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

5. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 15 - Assemblea dei soci - verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

3. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3 C.C.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - CONTROLLO

Art. 17 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico.

2. L'assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, i cui componenti operano con metodo collegiale. La nomina e/o il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) del numero dei componenti dell'organo collegiale.

3. L'Organo Amministrativo è nominato per tre esercizi e così fino

all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i componenti sono sempre rieleggibili.

4. Se viene a cessare l'Amministratore Unico, l'Assemblea dei soci è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

5. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione compete all'Assemblea dei soci.

6. Gli amministratori possono anche essere non soci. Non è consentito, in deroga all'art. 2475 terzo comma del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci.

7. Si applica agli amministratori, salvo autorizzazione dell'assemblea, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

8. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri, il Vice Presidente il quale, in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, ne assume le vesti. Al Vice Presidente, se nominato, non può essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

9. Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina di un segretario scelto anche al di fuori dei propri componenti.

10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

11. Salvo quanto previsto al successivo comma del presente statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, gli altri avranno la facoltà di sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci.

12. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo se nominato, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ancorché dimissionario, che potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

14. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità degli amministratori, si intendono richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 e all'art. 11 D.Lgs.175/2016 e successive modificazioni.

Art. 18 - Poteri

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

2. In particolare l'Organo Amministrativo avrà tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano riservate all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

3. L'Organo Amministrativo è autorizzato ad assumere, per motivi di urgenza gli impegni di cui al punto f) dell'articolo 10 dello statuto, salvo ratifica da parte dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

4. Qualora la Società sia amministrata da un organo collegiale, esso potrà delegare, determinando i limiti della delega, parte dei propri poteri ad un solo amministratore (Amministratore Delegato), salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

5. In particolare possono essere delegati, in tutto o in parte, in via esclusiva, con apposito atto notarile, i più ampi ed effettivi poteri gestionali, nonché la perfetta e tempestiva osservanza di tutti gli adempimenti dovuti a carico della Società.

6. A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

Art. 19 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario, oppure su richiesta di almeno due consiglieri.

2. Di regola la convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno e dovrà essere redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e dovrà essere con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali essa può aver luogo con un preavviso minore ed anche telefonicamente. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità dato avviso all'Organo di Controllo, se nominato. Se la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica, questa deve essere inviata presso il numero di utenza fax o l'indirizzo e-mail che gli amministratori ed i membri dell'Organo di Controllo hanno comunicato per iscritto alla società ed in ogni caso deve consentire la dimostrazione della corretta trasmissione. Ogni modifica di domicilio, utenza fax o indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicata per iscritto dall'interessato alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., altrimenti si riterrà valida la convocazione inviata al domicilio o al numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica esistenti presso la società.

3. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto senza

indugio verbale in apposito libro tenuto dal Presidente con obbligo di conservare in allegato la documentazione ad esse relativa. Tale verbale dovrà indicare la data dell'adunanza, anche in allegato l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, nonché su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i membri dell'Organo di Controllo, se nominati.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Se lo ritengono opportuno il Presidente od il segretario potranno raccogliere un visto dei partecipanti, per teleconferenza o di persona e sia contestualmente che a posteriori, su copia o bozza del verbale.

6. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 20 - Compensi e rimborsi spese all'Organo Amministrativo

1. Ai componenti l'Organo Amministrativo è sempre dovuto il rimborso di tutte le spese sostenute per l'esercizio della funzione. L'eventuale utilizzo di automezzi personali sarà rimborsato in misura non superiore ai costi chilometrici fissati dall'A.C.I.

2. L'assemblea potrà, inoltre, nel rispetto di eventuali limiti di legge in materia, determinare un compenso per i componenti dell'Organo Amministrativo e per l'Amministratore Delegato, se nominato.

3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 21 - Rappresentanza della società e funzioni dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. All'Amministratore Unico (se compatibile con quanto infra indicato) o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:
 - a) Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) Adempiere a tutte le funzioni attribuite alla sua competenza dal presente statuto e da eventuali regolamenti.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

Art. 22 - Direttore Generale

1. La direzione della struttura operativa della società potrà essere affidata ad un Direttore Generale nominato dall'Organo Amministrativo.
2. Esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti dall'Organo Amministrativo

Art. 23 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. La nomina degli organi di controllo della società, ove obbligatoria per legge o introdotta per volontà dei soci è disciplinata dall'art. 2477 C.C. nel testo in vigore al momento della nomina.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i soci, con decisione assunta ai sensi di legge sulla base delle esigenze effettive della società, possono stabilire se nominare un organo monocratico o collegiale.
3. Per quanto attiene le competenze, i poteri, ivi inclusa la revisione legale dei conti, le norme di funzionamento, la durata in carica ed i requisiti soggettivi, si intendono richiamate le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili.
4. Nei soli casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci.
5. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.
6. E' sempre possibile procedere alla nomina di uno o più sindaci supplenti per assicurare la continuità della funzione.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, UTILI

Art. 24 - Esercizi sociali, bilancio, utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 C.C.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo delle somme prescritte dall'art. 2430 C.C. per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno distribuiti od accantonati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che verrà fissato dall'assemblea presso la sede sociale, salvo diversa delibera dell'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti.

TITOLO VI

PRESTITI E FINANZIAMENTI

Art. 25 - Prestiti e Finanziamenti

1. La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con obbligo di rimborso, a titolo oneroso e non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di Legge o Regolamentare.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

2. E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 C.C.:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia è quello competente in relazione alla ubicazione della sede legale.

Art. 28 - Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata.